

STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro



AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

Treviso, 6 ottobre 2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 43 - 2020

Oggetto: PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Si fa seguito alla circolare dello scrivente n. 40 – 2020 del 29 settembre 2020 per un ulteriore approfondimento con particolare riferimento ai casi esclusi dal divieto di licenziamento.

Si è già visto che la proroga del divieto di licenziamento riguarda i datori di lavoro **che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo per chi non richiede la Cig**, come pure è altrettanto chiaro che si riferisce ai **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche**.

Rimangono esclusi dal divieto di licenziamento di cui trattasi i seguenti casi per i quali, quindi, è possibile il recesso dal rapporto di lavoro:

- i licenziamenti per giusta causa che, comunque, obbligano il datore alle procedure di garanzia previste dall'art. 7, legge n. 300/1970;
- i licenziamenti per **giustificato motivo soggettivo**, ivi compresi quelli di natura disciplinare, anch'essi soggetti all'iter procedimentale del citato art. 7;
- i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
- i licenziamenti determinati da superamento del periodo di comporto, pur essendo "assimilabile" al giustificato motivo oggettivo;
- i licenziamenti durante o al termine del periodo di prova;
- i licenziamenti dei dirigenti non soggetti al giustificato motivo oggettivo che si applica agli altri lavoratori subordinati;
- i licenziamenti dei lavoratori domestici;
- la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo a seguito di recesso **ex art. 2118 c.c.**, non apparendo ravvisabile il giustificato motivo oggettivo.



Il licenziamento per inidoneità psico-fisica è considerato in modo diverso da due scuole di pensiero che si esprimono in modo contrastante. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, di recente, espresso la propria opinione sposando la tesi della sospensione del licenziamento per tale motivazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco